

pregiudicata nell'esame di questa legge. E se questo ha ritenuto la Camera, io pregherei l'onorevole Miceli di ritirare la sua proposta, non essendo opportuno pregiudicare, con una discussione incidentale e di straripamento, la questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Ho chiesto di parlare, per dire che il disposto dell'articolo 659 credo possa conciliare le idee dell'onorevole ministro con le giuste osservazioni dell'onorevole Miceli.

La semplice lettura dell'articolo 659 credo possa bastare alla dimostrazione di questo concetto; poichè con esso si prescrive che la formazione del consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa dei diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno.

Io credo quindi che richiamando il disposto e l'applicazione dell'articolo 659 del Codice civile, possa trovare applicazione la proposta giustamente reclamata dall'onorevole Miceli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. Dirò due parole sole in risposta all'onorevole Franceschini.

L'articolo del Codice civile che egli ha citato riguarda i consorzi che si formano per conservare opere comuni di difesa della proprietà; qui invece si tratta di opere per ridurre un terreno in condizioni sostanzialmente diverse da quelle in cui si trova; si tratta di terreni nudi che si vogliono coprire di boschi, e così di cosa ben diversa da quella prevista dal Codice civile.

Non è dunque possibile trarre dall'articolo citato un argomento applicabile al caso del quale ora si discute.

Miceli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli; però gli faccio osservare che il regolamento vieta ai deputati di parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Miceli. Pure ammettendo la necessità di dovere stabilire un'altra procedura, non parmi assolutamente necessario di abbandonare quella stabilita dall'articolo citato testè dall'onorevole Franceschini. Io penso che si possano mettere d'accordo questi due articoli; e d'altronde abbiamo la legge sui lavori pubblici.

Dirò poi all'onorevole Grimaldi che non si può fare un paragone tra la legge per le irrigazioni e questa, che impropriamente si chiama degli im-

boscamenti; ma che tende a mettere un termine ai mali che tutti gli anni l'Italia soffre per lo straripamento dei fiumi e dei torrenti, e per le frane che qua e là avvengono.

Con la legge sulle irrigazioni si trattava di aumentare la nostra produzione, ed in questo caso si poteva benissimo prescindere dai vincoli della coazione. Ma qui non si tratta soltanto di aumentare la produzione; qui si tratta in primo luogo di impedire che danni gravissimi si ripetano. È proprio il caso della *salus publica suprema lex*. Non bisogna confondere una legge di miglioramento agrario con un'altra che ha per iscopo di impedire continue rovine. E quindi io, per discarico di coscienza, non posso ritirare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io immaginavo di aver sottoposto al giudizio dell'onorevole Miceli e della Camera una considerazione, che mi pareva essere tale da non dover ritornare sulla questione.

Ritenga l'onorevole Miceli che non basta stabilire il principio della obbligatorietà; ma bisogna in precedenza dichiarare chi debba determinarla, se l'autorità giudiziaria o l'amministrativa, e nell'uno e nell'altro caso stabilire delle norme.

Ho citato il precedente delle irrigazioni per analogia, e per dimostrare alla Camera quanto grave sia la questione: ho ricordato il diritto comune (articolo 659 del Codice civile) per analogia; ma esso non riguarda il caso attuale. E l'onorevole Franceschini debbe convenirne. Esso riguarda opere di irrigazione, di corsi d'acqua, di prosciugamenti di terreni, di bonifiche; quindi non ha che fare coi rimboscamenti.

I consorzi, dei quali parliamo, non sarebbero regolati da alcuna legge.

La legge forestale del 1877 richiama l'articolo 659, relativamente ai rimboscamenti; ma rispetta la competenza dell'autorità giudiziaria, e si limita ad applicare l'obbligatorietà quando si tratta della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

L'onorevole Miceli vuole che l'obbligatorietà sia dichiarata dall'autorità amministrativa o giudiziaria? Lo dica, e nell'uno o nell'altro caso, dica le norme e i casi, in cui deve stare circoscritta l'obbligatorietà.

Non è mica un'Accademia la Camera; essa deve non soltanto votare il principio, ma anche gli articoli speciali, che stabiliscano i modi per applicarlo.